



Nicola  
Paladino  
11.03.2025  
12:23:11  
GMT+02:00



Michele  
Emiliano  
11.03.2025  
13:15:37  
GMT+02:00



*Regione Puglia*  
*Segreteria Generale della Giunta Regionale*

## Disegno di Legge N. **43** del 10/03/2025

**Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, comma 1, lettera a. del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 integrato e modificato dal d.lgs 10 agosto 2014 n.126, derivante dall'esecuzione della Sentenza n. 5065/2024 del 15.12.2024 emessa dal Giudice del Tribunale di Bari Avv. G. L. T. nel giudizio R.G. n. 3675/2019**



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  
SEZIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**

## **SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE REGIONALE**

**CODICE CIFRA: COA\_SDL\_2025\_00008 AUT\_Schema DL**

**OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a. del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 integrato e modificato dal d.lgs 10 agosto 2014 n.126, derivante dall'esecuzione della Sentenza n. 5065/2024 del 15.12.2024 emessa dal Giudice del Tribunale di Bari Avv. G. L. T. nel giudizio R.G. n. 3675/2019**

**Relatore: Assessore Giovanni Francesco Stea**

**APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE**

**NELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_**



RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Relatore Assessore Giovanni Francesco Stea

Si premette che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n° 118, integrato e modificato dal decreto legislativo agosto 2014, n° 126, ha introdotto con l'articolo 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Tra le fattispecie individuate al comma 1 dell'articolo 73 citato, la lettera a. fa riferimento alle "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria risponde all'esigenza di ricondurre nel sistema bilancio quelle spese che, per natura, inerendo ad un titolo esecutivo riconducibile ad un concetto di sopravvenienza passiva, non consentono di rispettare le norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa, poiché l'obbligazione giuridica risulta esigibile prima che sia avviato il corretto iter di assunzione dell'impegno di spesa. In tali fattispecie, il riconoscimento del debito da parte del Consiglio regionale non può riguardare né l'an né il quantum dell'obbligazione di pagamento che la sentenza pone a carico dell'ente, ma ha soltanto la finalità di individuare le risorse finanziarie con cui farvi fronte e far emergere eventuali profili di responsabilità.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, del citato articolo 73, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Nello specifico, il debito fuori bilancio di cui al presente provvedimento, deriva oggettivamente dalla sentenza esecutiva n. 5065/2024 del 15.12.2024 resa dal Giudice del Tribunale di Bari Avv. G.L.T. nel procedimento R.G. n. 3675/2019, con la quale sono state liquidate in favore dell' Avv. O.P. quale procuratore antistatario, le spese di giudizio pari ad €. 3.553,90 oltre spese borsuali di €. 264,00 ed accessori di legge.

In ordine alle cause dell'insorgere dell'obbligazione giuridica che hanno portato alla formazione del debito si relaziona quanto segue:

con sentenza n. 5065/2024 del 15.12.2024, notificata il 20.12.2024, il Giudice del Tribunale di Bari Avv. G.L.T., definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da P.P., contro Regione Puglia nella causa civile iscritta al n. 3675/2024 R.G. avverso l'ordinanza ingiunzione prot. AOO\_149/2326 del 28.01.2019 emessa nei confronti dello stesso, ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha disposto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, con la condanna dell'opposta Regione Puglia al pagamento delle spese processuali dell'opponente liquidate in €.



3.553,90 oltre spese borsuali ed accessori di legge e da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

In esito al predetto contenzioso, pertanto, la Regione Puglia – Sezione Contenzioso Amministrativo è stata condannata al pagamento delle spese processuali. Dette spese sono da riconoscersi all'avv. O.P. in regime fiscale ordinario e sono quantificate complessivamente in €. 5.449,57 (euro cinquemilaquattrocentoquarantanove/57) (di cui €. 3.553,90 per compensi, €. 264,00 per spese borsuali, €. 533,09 quali spese generali al 15%, €. 163,48 per Cassa Avvocati, €. 935,10 per IVA dovuta poiché la parte vittoriosa non ha titolo per recuperare l'imposta) da cui decurtare la R.A. del 20% pari ad €. 817,40 da versare all'Erario, per un importo netto da liquidare al difensore pari ad €. 4.632,17 (euro quattromilaseicentotrentadue/17) come da nota pro forma n.1 del 20.02.2025 redatta dall'Avv. O.P.

Si specifica che per tale posizione debitoria non si è potuto procedere preventivamente al relativo impegno di spesa, trattandosi di liquidazione di spese di giudizio la cui insorgenza e commisurazione effettiva è quantificabile solo al termine del relativo contenzioso, risultando, come detto, esigibile prima che sia avviato il corretto *iter* di assunzione dell'impegno di spesa.

Pertanto, in esecuzione del citato provvedimento giudiziario la Regione Puglia è tenuta a pagare le spese di giudizio per un importo complessivo di €. 5.449,57 (euro cinquemilaquattrocentoquarantanove/57) di cui €. 4.632,17 da corrispondere all'avv. O.P. ed €. 817,40 relativo alla R.A. da versare all'Erario ed il relativo debito fuori bilancio è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lett. a. del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione del dirigente della Sezione Contenzioso Amministrativo

**Il Dirigente della Sezione**

Francesco Solofrizzo



Francesco  
Solofrizzo  
21.02.2025  
13:11:22  
GMT+01:00

**L'Assessore al Personale e Organizzazione**

Giovanni Francesco Stea



Giovanni Francesco Stea  
25.02.2025 13:32:13 GMT+02:00



Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2025, n. \_\_\_\_\_

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

**Art. 1**

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118)

1. E' approvato e riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, il debito relativo al pagamento complessivo di euro €. 5.449,57 (euro cinquemilaquattrocentoquarantanove/57) derivante dalla sentenza n. 5065/2024 del 15.12.2024 resa dal Giudice del Tribunale di Bari Avv. G.L.T. nella causa civile iscritta al n° R.G. 3675/2019 tra la Regione Puglia - Sezione Contenzioso Amministrativo e P.P.

**Art. 2**

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione al bilancio corrente, per €. 5.449,57 (euro cinquemilaquattrocentoquarantanove/57) Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macro aggregato 10, Capitolo di spesa n. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".